

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.



V<sup>o</sup> il qui unito disegno di legge, con cui si istituiscono premii a darsi  
agli Studenti durante il corso degli Studi Universitarii;  
Sulla proposta del detto Ministro Segretario di Stato per  
la pubblica istruzione,  
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. unico.

Il suddetto detto Ministro è autorizzato a presentare al  
Parlamento nazionale la succennata proposta di legge ed a  
sostenerne la discussione.

Dato a

addì maggio 1860.



Gerardo Mainardi

B

U

Signori

Relazione  
Sulla proposta di Legge  
che istituisce vari  
premi Universitari

Con la nuova Legge sul pubblico insegnamento del 14 novembre 1859 introducendosi la libertà nelle nostre universitarie, si dovettero di molto accrescere le cautele e gli obblighi degli esami, per verificare fondatamente la dottrina dei candidati che usiti dalla scuola ufficiale o dalla libera si presentano alle giunte esaminatrici.

È pensiero del Ministro proponente, studioso della maggiore libertà, di allargarne di più i confini, che se impone quella Legge, ma vuole ancora che prove chiare ed efficaci assicurino il paese, che i vincitori d'una laurea, abbiano tanta dovizia di sapere scientifico, quanta per lo passato mancava ordinariamente ai giovani delle nostre università.

Però mentre si obbligano gli scolari delle università a studi più gravi, e a forme di esami più solenni; mentre a molti di loro

574

è pure allungato il corso dello studiare, come avviene agli Scolari di Pavia; mentre si richiede da ogni parte, che i giovani attendano con maggior costanza e fervore ad erudirsi, ci terremo noi a costringerveli colle durezze degli esami, colla vergogna e coi pericoli d'esserne rimandati, e nulla faremo per destarne l'emulazione, nulla per sovvenirli dei mezzi acconci a fare nella scienza acquisti più grandi.

La natura umana si volge volentieri al premio e vi corre forzatamente e male si muove coi castighi. E quindi uomini insigni, e benemeriti esordio della Università Torinese prefero di proporre ai giovani di quella incoraggiamenti generosi e di ogni maniera.

Il venerando padre di uno dei più eminenti uomini politici, il Conte Prospero Balbo, che con tanto senno regge in tempi difficili la Università di Torino, a lasciare memoria cara di se infra giovani fondava due premi di L. 336 ciascuno, da darfi ai due Studenti delle varie facoltà universitarie, i quali alla condizione di povera fortuna misero quella di eletto ingegnere.

Esempio imitabile ed imitato!

Conciossiachè negli anni posteriori il Geologo Bracco, ed il Prof. di Medicina

L  
Lorenzo Martini istituireno ciascuno  
cinque premi di L. 200 l'uno per lo stesso  
fine.

A questi dodici premi da quattro  
anni uno dei nostri più illustri profes-  
sori dell'Università, il Commendatore  
Riberi ne aggiunge un altro di L. 600  
al giovane laureato che vantaggiasse  
i compagni nello studio per tutto il  
corso Universitario.

Ora se cotali uomini come  
privati diedero sì nobile esempio di  
amore verso la gioventù studiosa, imo  
raggiandola a perdurare ne' forti propo-  
siti non può rifiutarsi il Governo dall'  
imitarli il meglio che potrà, ora  
specialmente, che coll' aumentato Regno  
essendo in maggior numero le Univer-  
sità dello Stato, potrebbe levarsi magno-  
nima ambizione tra giovani delle varie  
Provincie e vasto campo aprirsi di  
cimenti onorati ove convenissero i  
più spiritosi ad operare a prova.

Queste considerazioni e l'esempio  
mosero il Ministro proponente a pensare  
il modo d'istituire alcuni premi che  
valessero di eccitamento ai giovani studii  
si dell'Università del Regno; e dopo  
maturo esame si determinò di presen-  
tare al Parlamento la seguente Propo-  
sta di Legge sui Premi Universitarii.

Quattro specie d'incoraggiamento  
si propongono.

- 1<sup>o</sup> Gli uni si danno ai giovani durante il  
corso degli Studi Universitari prima  
della Laurea.
- 2<sup>o</sup> Gli altri si danno agli Studenti che  
otterrano la Laurea di Professione.
- 3<sup>o</sup> Terzi a quelli che otterrano la Laurea  
di Dottrina.
- 4<sup>o</sup> Gli ultimi infine ai Laureati di Dottrina  
mentre nei primi cinque anni dopo  
la Laurea.

Per tal guisa si cercò che i  
giovani fossero incoraggiati a studiare  
nei loro primi anni, dipendendo in  
grande parte da quei principii il fine  
dei loro studi. Onde si profferisce un  
numero certo di medaglie d'oro per  
quelli di loro che sosterranno con mag-  
giore splendore gli esami ne' corpi cor-  
rispettivi.

A rendere più vivace la virtù del  
premio si congiunge colla solennità e  
pompa nel conferirlo, e colle agevolzze  
che ne procedono, come l'esenzione della  
tassa degli esami speciali, generali e  
quella della deferizione alla matricola e  
della deferizione ai corpi secondo il nume-  
ro delle medaglie riportate.

Ma è necessario ottenere, che  
i giovani i quali riportarono la prima

Laurea, la Professionale abbiano allettamenti e mezzi da continuare negli studi loro, ed a prepararsi alla Laurea Dottrinale.

Perciò si ordinarono assegnamenti e sussidii perchè i giovani laureati potessero dare opera agli studi di perfezionamento o nelle nostre o nelle straniere Università; si aggiunse che il vincitore fosse dispensato dalle tasse di esami corsi speciali come generali nei corsi preparatorii alla Laurea Dottrinale.

Ottenuta la laurea il Governo deve somministrare agli ingegni privilegiati di che acquistare, viaggiando, i paesi più civili d'Europa, tutta la somma delle conoscenze richieste ad uomo veramente adottinato.

A ciò mira lo stanziamento de' sussidii per viaggi d'istruzione dei quali raddoppiando l'onore ai giovani e dando loro abilità ed occasione di manifestarsi può il Governo giovarsi ottimamente assegnando qualche particolare e sotto commissione a' giovani vincitori.

L'ultima maniera di premio tende a fare che i Laureati Dottrinalmente non credano colla Laurea ormai compiuta la carriera Scientifica, ma si risolvano a continuare ne' loro studi, e darne faggio al pubblico con Novo

grafie, delle quali il Governo promette  
di pubblicare a sue spese le più pregevoli.

A questo genere d'incoraggiamento  
forse riuscirà il più conducevole a prosperi  
effetti. Poiché agli uomini del nostro paese  
manca piuttosto l'opportunità di mostrarsi  
quanto valgano, che non manchi il valore, e  
quindi l'inerzia domina il più. Date a  
loro questa opportunità, ed i più eletti l'  
abbraceranno a buon cuore, ed il paese  
ci guadagnerà largamente.

Per altro era necessario che questo  
paragone s'effettuasse fra giovani quasi  
della stessa età, e non fossero ammessi  
gli uomini che per opere pubblicate già  
si levarono in fama, e coi quali i giovani  
non oserebbero provarsi. Quindi si fermò  
un quinquennio dopo la Laurea  
Dottrinale essere il tempo a concorrervi.

Cale è la ferie dei premi con-  
tenuta nel disegno di Legge che si propone  
all'esame ed al voto del Parlamento.  
Il Ministro è persuaso che faranno  
ragione di grandi beneficii fra i giovani,  
ai quali, torna bene ripetere, come si  
aggiunge maggior peso di studio, così  
si doveva accrescere l'incoraggiamento morale,  
e le agevolzze economiche per sopportarlo,  
né dubita che il Parlamento, ove si accoglie  
il fiore della cittadinanza, vorrà onore  
della sua approvazione il suo disegno di Legge.

In questo solenne convegno di uomini,  
che rappresentano le varie provincie del  
Reame, fra tanta diversità di Studi e di  
abiti, tutti però conveniamo in ciò che  
gl'ingegni siccome è più facile spegnere  
che richiamare e si vogliono curare nascenti  
perchè vengano su e si mostrino e  
invigoriscano: tutti crediamo che le male  
Ignorie, non le buone, spaventino alla luce.

Approvando il presente disegno di  
Legge, il Parlamento porrà nuovo suggello  
a principii consacrati dall'esperienza e  
farà opera altamente civile.

N<sup>o</sup> 21.

Progetto di Legge  
presentato dal Ministro dell' Istruzione  
pubblica / Murriani /

Tramite del 10. Maggio 1860.

Istituzione di premi a darli agli studenti  
durante il corso degli studi Universitari

## Proposta di legge

Premii da darsi  
durante il corso degli studi  
Universitarii.

Art. 1.<sup>o</sup> Venti Medaglie d'oro, del valore di L. 200 ciascuna, saranno distribuite annualmente ai venti Studenti delle Università dello Stato che sottorranno l'esame più splendido nella Facoltà corrispondente.

Art. 2.<sup>o</sup> La medaglia verrà conferita all'apertura dell'anno scolastico in occasione della solenne inaugurazione degli studi dal Ministro, ed in mancanza dall'Ispettore Generale, o dal Rettore.

Art. 3.<sup>o</sup> Lo Studente che avrà conseguita la medaglia d'oro sarà per l'anno successivo dispensato dalla tassa degli esami speciali, che vi sottorrà.

Art. 4.<sup>o</sup> Lo studente che nel suo Corso riportò due medaglie d'oro sarà dispensato dalla Tassa degli esami generali.

Art. 5.<sup>o</sup> Lo studente che riportò ogni anno la medaglia d'oro, sarà dispensato dai diritti di iscrizione nella matricola e di iscrizione ai corsi ed agli esami.

Premii da darsi dopo  
la Laurea Professionale.

e gli verranno restituite le somme  
già pagate.

Art. 6.° Ogni anno s'imposterà nel  
Bilancio dell'Istruzione Pubblica  
la somma di L. 16,000 da farne  
otto assegnamenti di sussidio per  
istudii di perfezionamento da confe-  
rirsi agli otto studenti delle Università  
Dello Stato, che a giudizio della  
Facoltà vinceranno con più valore l'esame  
di Laurea Professionale.

Questo sussidio verrà dato per semestre  
sulla presentazione di un Attestato  
di frequenza al Corso, a cui attende  
il vincitore.

Art. 7.° Il Laureato vincitore di questo  
premio, attendendo a Corsi preparatori  
alla Laurea Dottrinale, verrà  
dispensato dalla Uspia degli esami  
speciali e generali.

Premii da darsi dopo  
la Laurea Dottrinale.

Art. 8.° Sarà pure impostata nello  
stesso Bilancio la partita di L. 8,000,  
divisibile in quattro assegnamenti di  
sussidio per viaggi d'istruzione, o per

commissioni Governative, da conferirsi  
ai quattro Candidati, che presentan-  
: dosi alla Laurea Dottorale ne  
sosterranno meglio l'esame.

Art. 9. Il Dottore che intraprenderà  
il viaggio d'istruzione, ed avrà una  
commissione Governativa, dovrà in  
quanto la natura di essa lo permetta,  
entro l'anno dopo la concessione del  
premio farne una relazione.

Art. 10. Della sua relazione verrà  
reso conto in una pubblica adunanza  
Accademica della Facoltà a cui  
appartiene il Dottore, e sarà pubbli-  
: cata a spese dell'Università in cui  
avrà fatto il Corso, e distribuita ai  
Professori e Dottori aggregati di tutte  
le Università del Regno.

Premii da darsi nel primo  
quinquennio dalla Laurea  
Dottorale.

Art. 11.<sup>me</sup> Il Ministero dell'Istruzione  
Pubblica a spese del suo Bilancio  
publicherà la più bella Scrittura  
che versi in tema appartenente ad  
uno degli insegnamenti dati nelle

facoltà Universitarie, fra le varie  
scritture che presenteranno i giovani,  
i quali otterranno non più anticamente  
che da cinque anni la Laurea Dottori-  
male. Questa pubblicazione toccherà  
ad una facoltà per volta.

Art. 12. Ogni anno la Gazzetta  
Ufficiale del Regno pubblicherà  
i nomi dei vincitori dei vari premi  
Universitarii.

Art. 13. Con peculiare Regolamento  
il Governo del Re fisserà il numero  
delle medaglie d'oro e dei suppelletti per  
ciascuna Università dello Stato;  
determinerà il modo di conseguirli  
ed il modo di conferire gli altri pre-  
mii istituiti dalla presente Legge.